



**TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A.**

**Via Livorno n. 60**

**10144 Torino**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE  
EX ART. 6 D. LGS. 231/01**

**REGOLAMENTO  
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

*Revisione 2 - 2016\_Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 maggio 2016*

## **1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Torino Nuova Economia (d'ora in avanti TNE) ha individuato un organismo con funzioni di vigilanza e controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito "OdV") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di organizzazione e gestione (di seguito "il Modello") adottato dalla Società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione di TNE, è stato predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo medesimo individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

E' in facoltà dell'OdV approvare direttamente un "regolamento interno di procedura" volto a disciplinare, più nello specifico, il funzionamento interno dell'organismo medesimo. Tale regolamento, come qualsiasi sua modificazione e/o implementazione apportata, è inviato per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

## **2. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO**

L'Organismo preposto alla vigilanza sull'efficacia del Modello volto a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 ha composizione monocratica o collegiale in base alle determinazioni che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di TNE è competente in relazione alla nomina ed alla revoca dell'OdV.

Le figure individuate quali componenti dell'OdV devono risultare dotate di adeguata professionalità ed è in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, di autonomia ed onorabilità.

L'OdV, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, non è soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'OdV avrà a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e fatte salve le eventuali successive integrazioni che si rendessero necessarie, della quale potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Le ipotesi di revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) reiterate inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività anche con riferimento ai doveri di aggiornamento del Modello;
- b) irrogazione di sanzioni interdittive alla società a causa di inattività dell'OdV e/o di inadeguatezza del Modello;
- c) mancato aggiornamento e adeguamento del Modello in caso di sua violazione da parte di soggetti obbligati ad osservarlo;
- d) insorgenza di un rapporto di parentela e/o di affinità entro il secondo grado o di un rapporto di affari con uno qualunque dei soggetti sottoposti al suo controllo ovvero insorgenza di interessi comuni con gli stessi ovvero di interessi in contrasto con loro;
- e) insorgenza di altro genere di incarico o di qualsivoglia altro rapporto (di consulenza, di rappresentanza, di gestione, di direzione etc.) con società in concorrenza con TNE;
- f) dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero sentenza di condanna e/o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitiva, per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico ovvero che comporti comunque l'interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte nonché l'incapacità di contrattare con la P.A.

I casi di cui alle lettere d), e) ed f) possono rappresentare anche ipotesi di incompatibilità originaria con l'assunzione della funzione di componente dell'OdV.

### **3. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO**

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Il CdA può revocare in qualsiasi momento l'Organismo, qualora sussista una giusta causa.

Il venir meno dei requisiti di cui al precedente punto 2 nonché il verificarsi della condizione di cui al precedente punto 2. lett. f), comporta la decadenza automatica dell'Organismo dal proprio ufficio.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'OdV, il CdA provvederà senza indugio alla sua sostituzione.

#### **4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL CDA**

L'OdV invia ogni sei mesi al Consiglio di Amministrazione un *report* sui risultati dell'attività di vigilanza e controllo posta in essere.

#### **5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, e delle relative fonti, in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, l'OdV si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 del Decreto, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni sue proprie.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia di tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica.

#### **6. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO**

L'OdV deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla società e, in particolare, sarà tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

I. vigilare sull'effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto;

II. verificare l'efficacia del Modello: ossia verificarne la concreta e costante

idoneità a prevenire il verificarsi dei reati presupposto per evitare i quali il Modello stesso è stato adottato;

III. proporre l'aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ad eventuali modifiche della struttura aziendale nonché alla normativa vigente.

Con riferimento al profilo operativo, viene affidato all'OdV il compito di:

a) verificare periodicamente la mappa delle "aree a rischio" al fine di segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine all'OdV devono essere segnalate, da parte delle diverse funzioni aziendali e da parte di tutti i destinatari del Modello - tramite comunicazioni scritte - le eventuali situazioni che possano esporre l'azienda al rischio di commissione dei reati presupposto;

b) effettuare periodiche verifiche in merito all'attuazione concreta di quanto previsto dal Modello, con particolare riferimento alle procedure, ai controlli nonché all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico;

c) verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;

d) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), al fine di consentire uno scambio di informazioni finalizzato a: 1) mantenere aggiornate le aree a rischio reato con una costante attività di monitoraggio; 2) verificare la realizzazione di tutte le fasi attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, etc.); 3) garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;

e) raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni relative al Modello.

L'attività di verifica e monitoraggio dell'OdV, volta a garantire la concreta attuazione ed efficienza del Modello, è finalizzata altresì, qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, ai seguenti scopi:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative a diffondere il rispetto dei modelli di comportamento;

- indicare direttamente al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate ai singoli protocolli operativi;

- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili

ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni aziendali nonché al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato per l'adozione delle sanzioni disciplinari più opportune;

- segnalare al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato le eventuali carenze del Modello per le opportune integrazioni ed implementazioni.

Al fine di realizzare le attività sopraindicate, l'OdV deve avere libero accesso ai luoghi e a tutta la documentazione aziendale nonché avere la possibilità di acquisire dati ed informazioni avvalendosi altresì della collaborazione di soggetti idonei appositamente individuati per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda a quanto previsto dall'apposita sezione della Parte Generale del Modello di Organizzazione e Gestione nonché al "regolamento interno di procedura" se adottato dall'OdV.

## **7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.